



Azienda certificata
In sistema Qualità
N° 50 100 7754 ISO 9001

Lavoro accessorio

Artt.70 e seguenti del D.lgs. n.276/03, come da ultimo modificati dal Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33

Indice

1 - Definizione e campo di applicazione	5
1.1 - Condizioni.....	5
<i>1.1.1 - Requisito della "occasionalità"</i>	6
1.2 - Caratteristiche del rapporto.....	8
1.3 - Sicurezza sul lavoro.....	8
1.4 - Prestatori di lavoro accessorio	9
<i>1.4.1 - Limiti di età</i>	9
1.5 - Vigilanza.....	10
2 - Disciplina (modalità operative)	11
2.1 - Buoni lavoro o voucher.....	11
<i>2.1.1 - Buoni lavoro a contribuzione piena</i>	11
2.2 - Concessionari.....	12
2.3 - Committenti	12
<i>2.3.1 - Voucher telematici.....</i>	14
<i>2.3.1.1 - Richiesta dei voucher da parte del committente</i>	14
<i>2.3.1.2 - Versamento all'INPS del corrispettivo dei voucher</i>	14
<i>2.3.1.3 - Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore</i>	15
<i>2.3.1.4 - Accredito contributivo</i>	16
<i>2.3.2 - Voucher cartacei.....</i>	16
<i>2.3.2.1 - Acquisto dei buoni</i>	16
<i>2.3.2.2 - Comunicazione preventiva all'INAIL</i>	17
<i>2.3.2.3 - Utilizzo dei buoni</i>	17
<i>2.3.2.4 - Accredito contributivo</i>	17
<i>2.3.3 - Assicurazione INAIL</i>	17
2.4 - Lavoratori.....	20
<i>2.4.1 - Riscossione dei buoni</i>	20
3 - Lavoro accessorio nei settori del Commercio, turismo e servizi	22
3.1 - Definizione di Impresa familiare	23
3.2 - Imprese familiari del commercio, turismo e servizi	23
3.3 - Utilizzo dei buoni nelle imprese familiari	24
3.4 - Utilizzo dei buoni nelle imprese familiari del commercio, turismo e servizi	24
<i>3.4.1.1 - Voucher a contribuzione ordinaria</i>	25
4 - Lavoro domestico	28

<i>4.1.1 - Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher).....</i>	29
5 – Editori.....	31
6 – Quadro di sintesi.....	32
7 - FAQ.....	36
8 – Normativa e prassi.....	40
8.1 – Artt. da 70 a 73 del D.Lgs. 10.09.03 n. 276.....	40
8.2 – D.M. 12 Marzo 2008.....	42
8.3 - INPS – Circolare n.104 del 1.12.08	45
8.4 – Interpello n. 17/2009, lavoro accessorio nel settore editoriale	55
8.5- INPS – Circolare n.44 del 24.03.09	57
8.6 – Interpello n. 37/2009, “occasionalità” del lavoro accessorio	59
8.7 – INPS - Circolare n. 76 del 22.05.09	61

Premessa

Il lavoro accessorio, più comunemente conosciuto con il termine di "buoni lavoro" o "voucher lavoro", fa parte delle nuove forme di lavoro introdotte nel 2003 nell'ambito della c.d. "riforma Biagi", ed ha tre obiettivi principali¹:

- offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;*
 - far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;*
 - regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali.*
- Questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto:*
- il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;*
 - il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa.*

Esso si basa infatti su una struttura molto semplice che non prevede alcuna delle comunicazioni e registrazioni dovute in caso di assunzione di lavoratori dipendenti né l'applicazione di un contratto collettivo di lavoro.

La partenza in sordina di tale particolare istituto ne ha tuttavia fortemente limitato la diffusione, fino allo scorso anno, quando il lavoro accessorio è stato sostenuto da una serie di provvedimenti normativi e di prassi che ne hanno ampliato il campo d'applicazione e permessa la piena operatività, dapprima in agricoltura (inizialmente a livello sperimentale e limitatamente alle operazioni di vendemmia, e poi in forma definitiva in tutte le attività agricole) e successivamente nei settori del commercio, turismo e dei servizi.

L'accentuarsi della crisi economica ha spinto il legislatore ad intervenire nuovamente su tale istituto prevedendone l'utilizzo in tutti i settori produttivi attraverso l'impiego di lavoratori sospesi dal lavoro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, pensionati e giovani fino a 25 anni di età iscritti ad un ciclo scolastico che prestano la loro opera i sabati e le domeniche e durante i periodi di vacanza.

Nella dispensa che segue si è cercato di fornire un quadro completo delle disposizioni normative e di prassi che disciplinano attualmente il lavoro accessorio, in considerazione dell'interesse sempre maggiore che questa particolare disciplina stà suscitando.

¹ Si rinvia alla premessa contenuta nel fac-simile di convenzione allegato al DM 12.03.08, recante disciplina della sperimentazione del lavoro accessorio nella vendemmia.

1 - Definizione e campo di applicazione

Secondo quanto definito dall'art. 70, c.1 del D.lgs. n. 276/03 e successive modificazioni, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di **giovani con meno di venticinque anni di età**, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate **da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e)**, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli aventi un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro);
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di **pensionati**.

All'elenco sopra si aggiunge la previsione di cui al comma 1-bis, introdotto, a far data dal 12 aprile 2009, dalla legge di conversione del D.L. n. 5/2009:

- in via sperimentale per il 2009, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e **nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare**, da **perceptorii di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito** compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

1.1 – Condizioni

Nei successivi commi 2 e 2-bis dell'art. 1 vengono definite le condizioni che caratterizzano il lavoro accessorio.

In particolare viene stabilito che le attività lavorative sopra riportate:

- possono essere svolte a favore di più beneficiari;
- si configurano come rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che non diano **complessivamente** luogo, con riferimento al **medesimo committente**, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
- le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Si sottolinea che:

- non vi sono limiti né al numero delle giornate lavorabili, né alla possibilità di ripetere con lo stesso committente le stesse o diverse prestazioni di lavoro accessorio. Va tuttavia tenuto ben presente che si deve trattare di prestazioni occasionali finalizzate a rispondere ad esigenze temporanee. Non è pertanto possibile ricorrere in forma stabile e continuativa al lavoro accessorio in sostituzione delle tradizionali forme contrattuali di impiego dei lavoratori (cfr. capitolo successivo);
- il limite di 5.000 euro all'anno è in capo al singolo committente, per cui lo stesso lavoratore può accumulare nel corso dello stesso anno più rapporti con committenti diversi e maturare complessivamente un compenso superiore a tale limite. Analogamente, lo stesso committente può ricorrere a più lavoratori nel corso dello stesso anno a condizione che ciascuno di essi non percepisca un compenso superiore ai 5.000 euro;
- in caso di lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito, il limite di 3.000 euro va invece determinato sommando tutti i compensi percepiti dallo stesso lavoratore nel corso dello stesso anno;
- per le imprese familiari dei settori del commercio, turismo e servizi, il tetto dei 10.000 euro per anno fiscale va considerato come limite massimo che grava sull'impresa stessa;
- per il computo dei limiti **in capo al prestatore**, si prende a riferimento il valore netto del buono (€ 7,50 e 5,80 per quelli a contribuzione piena). Al contrario, nel caso in cui ad utilizzare i buoni sia una impresa familiare, ai fini del raggiungimento del limite di 10.000 euro, si considera il valore nominale del buono.

1.1.1 – Requisito della "occasionalità"

Come sopra riportato, ai sensi della normativa vigente, i rapporti di lavoro in esame si configurano come aventi natura meramente **occasionale** e accessoria, a condizione che non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori ai limiti reddituale specificati.

Il requisito della "occasionalità" della prestazione appare dunque connesso ai limiti reddituali imposti dalla norma, per cui, il rispetto di detti limiti dovrebbe comportare anche il mantenimento della prestazione nell'ambito della occasionalità richiesta dalla legge.

Su tale questione si registra l'intervento del Ministero del lavoro, che attraverso la risposta ad istanza di interpello n. 37/2009 del 15 maggio 2009, ha fornito indicazioni che sembrano orientarsi in tale direzione.

Il Ministero è stato infatti chiamato ad esprimersi in merito alla esatta portata della "occasionalità" del lavoro accessorio, con riferimento a «*situazioni in cui al termine occasionale si vuole dare un significato preclusivo rispetto a figure professionali quali, ad esempio, l'assistente bagnanti o la collaborazione nella ristorazione o somministrazione nel corso della stagione estiva*».

Il Ministero ha chiarito che, in linea generale, per quanto concerne l'occasionalità delle prestazioni, è lo stesso Legislatore, all'art. 70, comma 2, a stabilire che «*e attività lavorative (...), anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare*

Pertanto, il quesito posto, può trovare risposta già nel testo del D.Lgs. n. 276/2003 laddove consente anche ai giovani o ai pensionati ovvero ai "percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito", secondo le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio **in qualsiasi settore**, ivi compreso quello del turismo, in quanto tali prestazioni possano **considerarsi occasionali nei termini appena chiariti dallo stesso Legislatore**.

Il Ministero conclude, aggiungendo che nel caso specifico degli assistenti bagnanti e al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività, così come del resto già evidenziato con risposta ad interpello prot. n. 2977 del 5 dicembre 2005 relativamente all'utilizzo, anche per tali figure, del contratto di apprendistato professionalizzante.

Va tuttavia sottolineato, che, in considerazione anche dei primi orientamenti assunti in proposito dall'INPS, condivisi dal Ministero del Lavoro, **il solo rispetto dei limiti reddituali non può essere ritenuto requisito sufficiente ad eliminare ogni dubbio circa la legittimità del rapporto instaurato**.

Pertanto, al fine di fugare ogni pericolo di riconduzione, in sede ispettiva, dei rapporti di lavoro accessorio ad altre forme contrattuali, si ritiene consigliabile farvi ricorso al fine di rispondere ad esigenze occasionali/temporanee.

In altri termini, il lavoro accessorio non deve essere utilizzato in sostituzione delle ordinarie forme contrattuali di lavoro cui si fa ricorso per inserire in forma stabile dei lavoratori, anche qualora la loro prestazione non venga richiesta in via continuativa (es. contratti a chiamata, part time verticali, assunzioni a tempo determinato di lunga durata o a tempo indeterminato).

Si precisa infine, che le predette indicazioni **valgono per tutte le tipologie di prestatori** di lavoro accessorio.

1.2– Caratteristiche del rapporto

Le prestazioni di lavoro accessorio rappresentano una eccezione rispetto alle tradizionali forme contrattuali utilizzate sia nell'ambito del lavoro subordinato, sia in quello autonomo.

La principale caratteristica che le contraddistingue è proprio la mancanza degli adempimenti tipici dell'una e dell'altra forma di lavoro, a tal punto da rendere difficile una collocazione certa in uno dei due ambiti.

Va infatti sottolineato che, fatta eccezione per gli accreditamenti presso i concessionari (attualmente la sola INPS) e le comunicazioni all'INAIL, di cui si dirà in seguito, per il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio **non sono previsti adempimenti amministrativi di alcun genere né l'applicazione di contratti collettivi di lavoro.**

Non è nemmeno prevista la sottoscrizione di un contratto tra le parti.

Non vanno pertanto effettuate le comunicazioni ai Centri per l'impiego, le aperture di posizioni presso l'INPS e l'INAIL, la tenuta del Libro unico del lavoro e la consegna del cedolino retributivo, le dichiarazioni fiscali, etc.

Anche sotto il profilo normativo non è prevista l'applicazione di alcuna delle disposizioni che regolamentano le prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelle che riguardano gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (cfr. capitolo 2.3.3) e la sicurezza, come di seguito specificato.

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio **non** danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. La contribuzione che, attraverso i buoni, viene versata alla gestione separata dell'INPS, è pertanto valida unicamente ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, i rapporti di lavoro accessorio non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

1.3– Sicurezza sul lavoro

Il comma 8 dell'art. 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. T.U. sulla sicurezza), prevede che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano sia il Testo Unico sia tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute; sono esclusi soltanto i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

1.4– Prestatori di lavoro accessorio

L'art. 71 del D.lgs. n. 276/03, che forniva l'elenco delle categorie di lavoratori che possono svolgere attività di lavoro accessorio, è stato abrogato dal 25 giugno 2008.

Da tale data il ricorso al lavoro accessorio è pertanto possibile con **qualsiasi tipologia di lavoratore**, oltre a quelle individuate dall'art. 70 nell'elenco delle attività accessorie:

- **giovani con meno di venticinque anni di età**, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici, **in qualsiasi settore produttivo** il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza (lettera e).

Per la individuazione dei "periodi di vacanza" l'INPS ha richiamato quanto già precisato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s'intende:

- a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.;

- **pensionati, casalinghe e giovani di cui alla lettera e**), nelle attività agricole di carattere stagionale ovvero nelle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro (lettera f);

- **pensionati, in qualsiasi settore produttivo** (lettera h-bis);
- **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**, (cigo/s, disoccupazione, etc.) **in tutti i settori produttivi** e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare (comma 1.bis). A questi lavoratori viene richiesto il rispetto dell'art. 19, c. 10 della L. 2/09, ai sensi del quale il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, pena la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Il ricorso ai buoni lavoro per l'esecuzione di attività non specificatamente indicate dalle disposizioni normative (come attività di tipo organizzativo/gestionale, segreteria, contabilità, ecc.) è possibile, per tutte le tipologie di imprese, **solo** attraverso l'impiego dei giovani studenti, pensionati o percettori di prestazioni integrative del reddito.

1.4.1 – Limiti di età

E' importante sottolineare che la norma non stabilisce un'età minima per effettuare prestazioni di lavoro accessorio.

Tuttavia, si ritiene opportuno applicare anche in tale ambito le norme di tutela del lavoro minorile di cui alla legge n. 977/67, in combinazione con le disposizioni inerenti l'assolvimento degli obblighi scolastici, per cui l'età minima **non può essere inferiore ai 16 anni**.

La normativa vigente sul lavoro minorile richiede il certificato medico di idoneità al lavoro per i minori tra i 16 e i 18 anni.

Inoltre, **l'iscrizione dei lavoratori minorenni** può essere effettuata solo presso le Sedi INPS, presentando, tra l'altro, la dichiarazione di disponibilità controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.

Tale autorizzazione dovrà essere presentata anche per la riscossione dei buoni lavoro.

I prestatori minorenni, infatti, non potendo in quanto tali ricevere *INPSCard*, riceveranno una lettera da parte di Poste per la riscossione dei buoni lavoro tramite bonifico domiciliato.

In quanto ai limiti massimi, l'unico riferimento è ai giovani con meno di 25 anni di età di cui alla lettera e), per i quali il termine ultimo per poter essere impiegati in attività accessorie è pertanto di 24 anni e trecentosessantaquattro giorni.

In mancanza di indicazioni specifiche, si può tuttavia ritenere che tale data costituisca il termine ultimo per iniziare la prestazione, la quale potrà pertanto essere portata a termine anche successivamente il compimento del 25° anno di età.

1.5– Vigilanza

Le prestazioni di lavoro accessorio sono state considerate anche nell'ambito della c.d. "Direttiva Sacconi" del 18 settembre 2008, attraverso la quale il Ministro del lavoro ha diramato specifiche indicazioni in merito alle attività di vigilanza svolte dai servizi ispettivi.

In particolare, è stata evidenziata la necessità di porre particolare attenzione alle iniziative di promozione e accompagnamento a istituti normativi di contrasto al lavoro sommerso, come nel caso del lavoro occasionale accessorio, facendo poi seguire a stretto giro, operazioni di vigilanza che reprimano le condotte illecite di chi non coglie l'opportunità di avviare e utilizzare regolarmente forme di lavoro occasionale attraverso l'impiego dei c.d. buoni lavoro.

L'impiego di lavoratori attraverso i buoni lavoro, rappresenta pertanto per il Ministero un importante strumento che deve essere utilizzato dai datori di lavoro al pari delle tradizionali forme di lavoro, al fine di far emergere dal nero anche le prestazioni che vengono rese occasionalmente.

2 – Disciplina (modalità operative)

L'art. 72 disciplina le modalità operative attraverso le quali è possibile ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio.

L'elemento principale che caratterizza la gestione di tale rapporto è che il fruitore della prestazione compensa il prestatore tramite la consegna al lavoratore di appositi **buoni o voucher**, del valore nominale di 10 euro ciascuno.

Il sistema si basa su una triangolazione composta da:

- **committente**, fruitore delle prestazioni;
- **lavoratore/prestatore**;
- **concessionario**, che distribuisce i buoni lavoro ai fruitori/committenti e gestisce la fase di riscossione presso Poste per i lavoratori che hanno maturato il diritto al compenso.

2.1– Buoni lavoro o voucher

L'unica disposizione attualmente in vigore che stabilisce il valore dei buoni è il DM 12 marzo 2008, emanato in attuazione della sperimentazione del lavoro accessorio nella vendemmia 2008.

In mancanza di specifiche indicazioni ministeriali e tenuto conto di quanto disposto dall'INPS in riferimento all'utilizzo dei buoni nei settori del commercio, turismo e servizi, si può ritenere che le disposizioni ivi contenute siano estendibili a tutte le ipotesi di utilizzo dei buoni lavoro.

Il Decreto richiamato ha fissato in 10 euro il valore nominale dei buoni, dei quali il 5% spetta al concessionario come compenso per l'attività svolta.

Tale trattenuta si aggiunge a quelle previste dal c. 4 dell'art. 72:

- 13%, per contributi a fini previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presso l'INPS;
- 7%, per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL.

L'importo netto che incassa il lavoratore è pertanto pari a 7,5 euro per ogni buono.

2.1.1 - Buoni lavoro a contribuzione piena

Nei confronti delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio rese in favore di imprese familiari che operano nei settori del commercio, turismo e servizi, per attività specifiche di tali settori, da soggetti **diversi** dagli studenti con meno di 25 anni, dai pensionati e dai percettori di misure di sostegno al reddito, è prevista

l'applicazione dell'aliquota di finanziamento del regime pensionistico dei lavoratori dipendenti del settore terziario, fissata nella misura complessiva del **33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.**

In tali ipotesi il valore nominale di ogni singolo buono che è pari a 10 euro, fermo restando che è disponibile anche un buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili, è comprensivo della contribuzione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%), di quella in favore dell'INAIL 4% e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a **5,80 euro.**

Il valore netto del buono 'multiplo' da **50 euro**, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a **29,00 euro.**

Va chiarito in proposito che non esiste una disposizione che stabilisce un legame tra ore di lavoro prestate e retribuzione maturata, per cui le parti sono libere di concordare la retribuzione spettante determinandola in "numero di buoni" spettanti. Ovviamente nulla osta a che sia riconosciuto un certo numero di buoni per ogni ora di lavoro prestato.

Si tenga infine presente che il "taglio" del buono non è frazionabile.

Il compenso che incassa il lavoratore per ogni buono è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Esso è inoltre cumulabile con i trattamenti pensionistici.

2.2– Concessionari

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 72, il concessionario:

- provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale;
- effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS (13% alla gestione separata ovvero 33% a quella ordinaria), e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (7% ovvero 4% per i buoni a contribuzione piena) e trattiene l'importo autorizzato dall'apposito Decreto (5%).

L'individuazione del concessionario del servizio e la regolamentazione dei criteri e delle modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali sono demandate all'emanazione di un apposito decreto del ministero del lavoro.

In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono stati individuati nell'I.N.P.S.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

2.3– Committenti

I fruitori della prestazione devono acquistare presso i concessionari uno o più *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio.

L'art. 5 del DM 12 marzo 2008, che si ritiene applicabile in via generale (fatte salve le specifiche istruzioni diramate dall'Inps), prevede inoltre che i beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, di regola **entro le ore 24 del giorno che precede** l'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa (cfr. punto 2.3.3).

In caso di mancato adempimento il beneficiario è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate. Si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 del T.U. dell'INAIL.

Le uniche disposizioni operative ad oggi disponibili per l'esecuzione dei suddetti adempimenti sono quelle diramate dall'INPS, ripetute da ultimo nella circolare n. 76 del 26.05.09, inerente le prestazioni di lavoro accessorio nelle imprese familiari dei settori del commercio, turismo e servizi.

Esse specificano, in sintesi, che l'INPS, in qualità di "concessionario" deputato al rilascio dei buoni, ha predisposto due modalità operative:

- 1) un processo che prevede l'accrédito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. **voucher telematico**). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica, tipo 'bancomat', per l'accrédito del corrispettivo della prestazione;
- 2) un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) **cartacei**. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.

La procedura predisposta dall'INPS consente al committente e al prestatore/lavoratore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali potrà utilizzare, a sua discrezione:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet www.inps.it;
- Sedi Inps;
- Centri per l'Impiego (CPI),
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

In caso di utilizzo della procedura telematica, il sistema provvede, **se è disponibile il versamento da parte del committente prima dell'inizio della prestazione**, anche ad effettuare le comunicazioni all'INAIL, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonchè i dati anagrafici del committente e del prestatore.

Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali **variazioni** sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'INAIL sempre **preventivamente** rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657 che va utilizzato **per le variazioni del periodo di prestazione anche in caso di utilizzo della procedura telematica.**

2.3.1 – Voucher telematici

I committenti che intendono avvalersi del lavoro accessorio utilizzando la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'Inps;
- via Internet, collegandosi al sito <http://www.inps.it/> nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN;
- presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS);
- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro;

Il Contact Center o le Sedi provvedono all'occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

2.3.1.1 – Richiesta dei voucher da parte del committente

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il luogo dove si svolgerà la prestazione;
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il **committente assolve contestualmente agli obblighi di:**

- **comunicazione preventiva all'INAIL** (cui l'INPS riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa se è disponibile il versamento da parte del committente prima dell'inizio della prestazione);
- intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Tuttavia, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'INAIL .

2.3.1.2 – Versamento all'INPS del corrispettivo dei voucher

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti, prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo

pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore, con una delle modalità che di seguito si indicano:

- tramite modello F24 indicando, nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale, la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento, possibile solo per l'acquisto di voucher telematici, l'INPS sottolinea che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- tramite pagamento on line attraverso il sito <http://www.inps.it/> nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.

2.3.1.3 – Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

- verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso;
- in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente:
 - nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS Card);
 - nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare :

- al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
- al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:

- inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;
- risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

2.3.1.4 – Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori/lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS.

La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio'.

2.3.2 – Voucher cartacei

In aggiunta al buono telematico può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono "voucher" cartaceo di 10 euro ovvero un buono 'multiplo' di 50 euro.

L'Istituto curerà la stampa (in modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente. Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

Diversamente da quanto è previsto per la richiesta dei buoni telematici, in caso di utilizzo dei buoni cartacei **il prestatore non deve necessariamente accreditarsi (registrarsi) presso l'INPS** (cfr. capitolo 2.4 – Lavoratori).

2.3.2.1 – Acquisto dei buoni

I committenti interessati all'utilizzo del buono cartaceo possono ritirare su tutto il territorio nazionale i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'Istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.

L'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

2.3.2.2 – Comunicazione preventiva all'INAIL

Prima dell'inizio delle attività, **di regola entro le ore 24 del giorno precedente** l'inizio della prestazione, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'INAIL, attraverso:

- il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657:
 - indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale:
 - l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
 - il luogo dove si svolgerà la prestazione,
 - la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL.

2.3.2.3 – Utilizzo dei buoni

Il committente, prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa, deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale.

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

2.3.2.4 – Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori /lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle "prestazioni occasionali di tipo accessorio".

2.3.3 – Assicurazione INAIL

Come precisato al punto 2.3, l'art. 5 del DM 12 marzo 2008 prevede che i beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa.

In caso di mancato adempimento il beneficiario è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate. Si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 del T.U. dell'INAIL.

Si rammenta in proposito, che in caso di richiesta di voucher telematici (cfr. punto 2.3.1), con la comunicazione all'INPS dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il **committente assolve contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all'INAIL** (cui l'INPS riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa).

Tuttavia, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'INAIL con le stesse modalità previste per i voucher cartacei (cfr. punto 2.3.3.2).

L'assicurazione dell'INAIL comprende i casi di infortunio e malattia professionale, così come espressamente disciplinati dagli articoli 2 e 3 del testo unico².

Anche le prestazioni dell'assicurazione sono quelle previste dall'art.66 del testo unico e dall'art.13 del D.lgs. n.38/2000:

² "Capo II -Oggetto dell'assicurazione

- Art. 2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali .

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida

- Art.3. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni."

- indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- rendita per l'inabilità permanente;
- assegno per l'assistenza personale continuativa;
- rendita ai superstiti e assegno una volta tanto in caso di morte;
- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- fornitura degli apparecchi di protesi;
- danno biologico.

Agli effetti della determinazione della misura delle prestazioni economiche, si assume quale base imponibile, la retribuzione valida ai fini della determinazione del **minimale di legge per la liquidazione delle rendite** di cui all'art.116 comma 3, del testo unico.

In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico, nei termini e con le modalità ivi previste³. Quindi **gli stessi obblighi di denuncia che si applicano nei normali rapporti di lavoro**.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo I del testo unico, in quanto compatibili, che disciplina le prestazioni.

L'assicurazione dell'INAIL esonera il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio, alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del testo unico che disciplinano i limiti dell'esonero e il diritto di regresso dell'INAIL.

La prestazione di lavoro accessorio non costituisce motivo di esonero per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni.

³ "Art. 52. L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

- Art. 53. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore .

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

...omissis"

2.4– Lavoratori

In caso di utilizzo dei voucher telematici, i lavoratori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio devono effettuare il proprio accreditamento presso il concessionario abilitato (INPS).

L'istituto ha precisato che i lavoratori hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l'ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- via Internet, collegandosi al sito <http://www.inps.it/> nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito (in tal caso, anche se con l'assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l'iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell'identità del richiedente da parte del contact center);
- presso le sedi Inps;
- presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell' art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell'Inps a nome del prestatore.

A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/lavoratore:

- la carta magnetica (INPS Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all'Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;
- del materiale informativo;
- dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale.

Il prestatore può scegliere di non attivare la INPS Card, in tale ipotesi il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

2.4.1 – Riscossione dei buoni

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal datore di lavoro, presentandoli all'incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale.

Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

Si ricorda che, nel caso in cui il percettore dei buoni lavoro sia un **minore**, per la riscossione degli stessi sarà necessario presentare anche una autorizzazione del genitore o di chi ne esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore, inoltre, non potendo in quanto minori ricevere *INPSCard*, riceveranno una lettera da parte di Poste per la riscossione dei buoni lavoro tramite bonifico domiciliato.

3 - Lavoro accessorio nei settori del Commercio, turismo e servizi

Attraverso le circolari n. 104 del 1 dicembre 2008 e n. 76 del 26 maggio 2009, l'INPS ha fornito le indicazioni operative necessarie al fine di dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e nelle imprese familiari operanti in tali settori (art. 70, comma 1, lettera g).

A seguito di tale intervento anche l'INAIR ha emanato le proprie disposizioni (Note 9105 del 4.12.08 e 6208 del 3.06.09) che riprendono sostanzialmente quelle dell'INPS.

In sintesi, l'INPS ha chiarito che:

- in questi settori i buoni lavoro possono essere utilizzati da parte tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese (quindi anche **diverse** dalle imprese familiari);
- nelle **imprese familiari** che operano nei suddetti settori, è possibile utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio con **due modalità**, in relazione al tipo di prestazione richiesta (specifica dei settori o meno) e dei prestatori di lavoro impiegati:

A) attività specifiche dei settori

Qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori all'interno dell'attività **normalmente esercitata** nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 (es. cameriere, cuoco, commesso, autista, etc.), potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare **il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato** (comma 4 bis, art. 72, D.Lgs n. 276/03). In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da **soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa**, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di 'datrice di lavoro', con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell'articolo 230-bis.

Se i prestatori di lavoro sono studenti con meno di 25 anni, pensionati o percettori di misure di sostegno al reddito, la **contribuzione è comunque quella agevolata** alla gestione separata.

B) attività contemplate nelle lettere "b-d-h" dell'art.70

Nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70 (b-d-h), potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime **contributivo e assicurativo agevolato**, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.

Si rammenta che il comma 2-bis dell'art. 70 del D.Lgs n. 276/03 dispone anche che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

3.1 - Definizione di Impresa familiare

L'INPS ha specificato che per impresa familiare si intende quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Dell'impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

La disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell'azienda.

Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l'obbligo, per i suddetti "familiari", dell'iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.

3.2 - Imprese familiari del commercio, turismo e servizi

Le imprese familiari rilevanti ai fini della disciplina sul lavoro accessorio di cui alla lettera g) dell'articolo 70, sono le imprese, legalmente costituite, regolate dall'art. 230-bis cod. civ., operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, **indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'imprenditore** (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di s.a.s e socio di s.r.l.) e **dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti)** cui sono iscritti i titolari e/o soci dell'impresa familiare stessa.

Le predette imprese, qualora operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, sono classificate ai fini previdenziali nel settore **terziario** di cui alla lettera d) dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Si precisa che nel proseguito della circolare l'INPS chiarisce che «*Nel caso in cui l'impresa familiare datrice di lavoro nel campo del commercio, turismo o servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 svolga attività di servizi in forma artigianale, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, secondo quanto previsto dalla lettera b) del predetto articolo 49, sarà classificata nel settore artigianato».*

Ne consegue che anche le imprese familiari artigiane che operano nel campo dei servizi (es.: per l'igiene, la pulizia dell'ambiente) possono ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio con utilizzo dei buoni a contribuzione ordinaria.

3.3– Utilizzo dei buoni nelle imprese familiari

La lettera g) dell'art. 70 del D.Lgs n. 276/03, prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

L'impresa familiare di **qualsiasi settore**, che non intenda operare nell'ambito generale dell'articolo 70, comma 1, lettera g), ma avvalersi **dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere** di cui al comma 1 dell'articolo 70, beneficerà dell'applicazione **del normale regime dei buoni lavoro** con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10mila euro annui.

Il comma 4 bis dell'articolo 70 in commento, dispone infatti l'applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa **dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l'ampia e generica ipotesi di cui all'articolo 70, comma 1, lett. g)**, ma non quando l'impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere dell'articolo 70, comma 1.

Pertanto, ad esempio, se l'impresa familiare, **indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi**, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui e per **le sole attività di lavoro accessorio**, giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis citato.

Se i prestatori di lavoro sono studenti con meno di 25 anni, pensionati o percettori di misure di sostegno al reddito, la **contribuzione è quella agevolata** alla gestione separata anche qualora tali figure siano adibite alle attività specifiche delle imprese familiari.

3.4– Utilizzo dei buoni nelle imprese familiari del commercio, turismo e servizi

Per quanto concerne le imprese familiari del commercio, turismo e terziario disciplinate dalla lettera g), dell'articolo 70, l'Istituto ha specificato che le stesse rappresentano una tipologia di imprese che il legislatore intende **agevolare**, poiché possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio attraverso le predette due modalità:

A) qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori **all'interno dell'attività normalmente esercitata** nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 (es. cameriere, cuoco, commesso, autista, etc.), potrà ampiamente fare ricorso ai buoni **alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato** (comma 4 bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). **In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata**, salvo il fatto che essa sia svolta da **soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa**, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di 'datrice di lavoro', **con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell'articolo 230-bis.**

Se i prestatori di lavoro sono studenti con meno di 25 anni, pensionati o percettori di misure di sostegno al reddito, la **contribuzione è comunque quella agevolata alla gestione separata;**

B) nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo **le altre tipologie di attività** previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70 (lettere b-d-h), potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 104 del 1° dicembre 2008.

In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70; sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell'articolo 70, **in qualsiasi altro settore come in quello del commercio del turismo e dei servizi**, resta fermo il limite stabilito al comma 2-bis dell'articolo 70 dell'importo complessivo dei compensi per **singola impresa familiare** non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a **10 mila euro**.

3.4.1.1 – Voucher a contribuzione ordinaria

Come già evidenziato, per le prestazioni accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis cod. civ. operante nel commercio, turismo e servizi, **all'interno dell'attività normalmente esercitata** in tali settori (es. cameriere, cuoco, commesso, autista, etc), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Per quanto riguarda l'inquadramento a fini previdenziali, l'INPS ha specificato che le predette imprese saranno dunque classificate normalmente nel settore terziario di cui alla lettera d) dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Nel caso in cui l'impresa familiare datrice di lavoro nel campo del commercio, turismo o servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 svolga **attività di servizi in forma artigianale**, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, secondo quanto previsto dalla lettera b) del predetto articolo 49, sarà classificata nel **settore artigianato**.

Restano **esclusi** dal campo di applicazione della disposizione in esame i datori di lavoro ugualmente classificati, secondo la medesima norma, nel settore **terziario ma svolgenti attività professionali o artistiche**.

Nei confronti dei rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui trattasi troverà dunque applicazione l'aliquota di finanziamento del regime pensionistico previsto per i lavoratori dipendenti e fissata nella misura complessiva del **33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore**.

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher che è pari a 10 euro – fermo restando che è disponibile anche un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili – è comprensivo della contribuzione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%), di quella in favore dell’INAIL 4% e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da **10 euro** nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a **5,80 euro**.

Il valore netto del buono ‘multiplo’ da **50 euro**, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a **29,00 euro**.

Per quanto concerne **l'accredito della contribuzione** a favore dei lavoratori occupati in prestazioni di lavoro occasionale l’INPS ha specificato che, sulla base di quanto disposto dalla norma in esame, questa seguirà i criteri applicati per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In ordine alla determinazione dei periodi di copertura assicurativa l’Istituto si è invece riservato di fornire specifiche indicazioni successivamente.

In considerazione della specificità della disciplina contributiva e assicurativa applicata all’impresa familiare che utilizza il lavoro occasionale accessorio operando nell’ambito dell’articolo 70, lett. g), **con conseguente diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio**, l’INPS prevede, per questa particolare fattispecie, **esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico**.

Secondo l’Istituto, la procedura telematica consentirà infatti di gestire in modo unitario e dedicato le caratteristiche peculiari di tali buoni lavoro, sia per quanto riguarda l’identificazione delle imprese familiari, sia nei confronti dei prestatori, per l’attribuzione del compenso e il corretto e tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione e per l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali.

Si ritiene, al contrario, che, in caso di utilizzo del lavoro accessorio con erogazione di buoni di tipo ordinario (contribuzione alla gestione separata), sia possibile utilizzare anche la procedura con voucher cartaceo.

Per gli altri adempimenti si rimanda alle indicazioni operative generali riportate nella prima parte del manuale.

TABELLA RIEPILOGATIVA Settori Commercio, Turismo e Servizi			
IMPRESA	ATTIVITA'	PRESTATORI	CONTRIBUZIONE
Familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lett. b); - Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà (lett. d); - Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lett. h). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le categorie; - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; - Percettori di integrazioni al reddito per il 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;
	Specifiche dei settori commercio, turismo e servizi (es. cameriere, cuoco, commesso, autista, ecc.).	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; - Percettori di integrazioni al reddito per il 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;
		- Altri prestatori estranei all'imprenditore e all'impresa familiare.	- Ordinaria, prevista per i lavoratori subordinati.
Non Familiare	<ul style="list-style-type: none"> - lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lett. b); - Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà (lett. d); - Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (Lett. h). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le categorie; - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; - Percettori di integrazioni al reddito per il 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;
	Specifiche dei settori commercio, turismo e servizi (es. cameriere, cuoco, commesso, autista, ecc.).	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; - Percettori di integrazioni al reddito per il 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;

4 - Lavoro domestico

Attraverso la circolare n. 44 del 24 marzo 2009, l'INPS ha fornito le indicazioni necessarie per l'utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell'ambito di lavori domestici, resi a favore delle famiglie.

Secondo l'INPS, rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in **maniera meramente occasionale** intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, «*le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare*».

Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Si evidenzia che, sebbene l'INPS faccia rinvio alla definizione di occasionalità contenuta nella normativa vigente, la circolare dell'Istituto pone l'accento anche su un'altra condizione per l'utilizzo del lavoro accessorio in questo particolare settore: **il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge** (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.) **né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo** (CCNL del 16 febbraio 2007).

L'istituto chiarisce inoltre, che le prestazioni di natura occasionale accessoria:

- non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari;
- per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni **non occasionali e con carattere continuativo** (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo obbligo di comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

4.1.1 - Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)

Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni 'multipli', del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata (art. 2, c. 26, L. n. 335/1995) convenzionalmente stabilita nell'aliquota del 13%, di quella in favore dell'INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio (art 72, c. 4, D. Lgs. n. 276/03).

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.

Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

L'Istituto ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

A) un processo che prevede l'accreditamento del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica (**c.d. voucher telematico**);

B) un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei.

I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento, che in quella di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali si potrà utilizzare, a discrezione:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet www.inps.it;
- Sedi Inps;
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'INAIL, da effettuarsi **prima dell'inizio della prestazione**, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore.

Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'INAIL sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657.

Per quanto attiene alle istruzioni operative e procedurali, l'INPS fa rinvio alle indicazioni contenute nelle circolari già emanate dall'Istituto per l'applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo e nei settori del commercio, turismo e servizi (circolari n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1 dicembre 2008).

Pare opportuno ricordare, infine, che con circolare n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, il Ministero ha precisato che gli obblighi di comunicazione all'INPS dell'instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico (art. 16 bis, commi 11 e 12, D.L. n. 185/08, come convertito dalla L. 2/2009), si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l'espletamento di attività domestiche, con **l'esclusione** delle prestazioni rese "per esigenze solo temporanee di lavoro domestico".

5 – Editori

La Fieg, Federazione Italiana Editori Giornali ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere ministeriale in merito alla possibilità di utilizzare il lavoro accessorio, disciplinato dagli artt. 70 e ss. del Dlgs n.276/2003, per «la consegna porta a porta» e la «vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».

Più in particolare è stato chiesto se, ferme restando le caratteristiche di occasionalità della prestazione lavorativa, nella tipologia contrattuale in questione possano rientrare le seguenti categorie di lavoratori:

- 1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (c.d. free press);
- 2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica;
- 3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

Nella risposta n. 17 del 5 marzo 2009, il Ministero ha anzitutto premesso che l'introduzione del lavoro accessorio è finalizzato a ricondurre in un ambito di diritto determinate prestazioni di lavoro che, con buona frequenza, rischiano di rimanere totalmente sommerse; ciò, in particolare, attraverso il sistema dei cd. voucher, che consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa.

È alla luce di questa considerazione che dunque vanno interpretate le norme che disciplinano l'istituto, agevolando per quanto possibile la sua applicazione nell'ambito delle fattispecie individuate dal Legislatore.

Ne consegue che tutte le ipotesi evidenziate dalla Federazione possono farsi ben rientrare nella più generica indicazione del Legislatore circa la «consegna» e la «vendita» di stampa quotidiana e periodica, giacché l'art. 70 lett. h) del Dlgs n. 276/2003 ha inteso ricoprendere tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione anche in modo gratuito, evidentemente sia alla vendita dei giornali, ivi comprese quelle attività di carattere promozionale quali la distribuzione di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

6 – Quadro di sintesi

Nella tabella che segue sono state riepilogate le situazioni in cui è possibile ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio.

ATTIVITA'	COMMITTENTI	LAVORATORI	CONDIZIONI*
Lavori domestici (lettera a)	Privati	<ul style="list-style-type: none"> - giovani di cui alla lettera e) durante le vacanze e i sabati e le domeniche; - Pensionati; - Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di cui al comma 1-bis); 	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori domestici: solo per attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa: attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).
Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lettera b)	Privati e imprese di qualsiasi settore produttivo che richiedono lo svolgimento di tali attività	<ul style="list-style-type: none"> - Qualsiasi altra categoria diversa dalle precedenti. 	
Insegnamento privato supplementare (lettera c) Settore non ancora regolamentato	Privati e imprese di qualsiasi settore produttivo che richiedono lo svolgimento di tali attività . - Committenti pubblici		
Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente <u>pubblico</u> (lettera d)	Privati e imprese di qualsiasi settore produttivo che richiedono lo svolgimento di tali attività .		
Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lettera h)	Privati e imprese di qualsiasi settore produttivo che richiedono lo svolgimento di tali attività .		

Qualsiasi attività in qualsiasi settore produttivo.	Privati e imprese di qualsiasi settore produttivo, per qualsiasi attività.	<ul style="list-style-type: none"> - Giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici (lettera e) 	Il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza (lettera e).
		<ul style="list-style-type: none"> - Pensionati (lettera h-bis) 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (comma 1-bis) 	<ul style="list-style-type: none"> - nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare; - in via sperimentale per il 2009; - dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
Attività agricole di carattere stagionale (lettera f – prima parte)	Imprese agricole	Pensionati, casalinghe e giovani di cui alla lettera e).	<p>- Casalinghe</p> <p>In attesa di specifiche indicazioni Ministeriali, si richiama la definizione utilizzata dall'INAIL ai fini assicurativi: coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.</p>
Attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro (art. 34, c. 6, del D.P.R. 633/72) – (Lettera f – ultima parte)	Imprese agricole minori	<ul style="list-style-type: none"> - Pensionati, casalinghe e giovani di cui alla lettera e); - Qualsiasi altra categoria diversa dalle precedenti. 	

Settori Commercio, Turismo e Servizi *			
IMPRESA	ATTIVITA'	PRESTATORI	CONTRIBUZIONE
Familiare	<ul style="list-style-type: none"> - lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lett. b); - Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà (lett. d); - Consegnna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lett. h). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le categorie; - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; - Percettori di integrazioni al reddito per il 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;
	Specifica dei settori commercio, turismo e servizi (es. cameriere, cuoco, commesso, autista, ecc.).	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; - Percettori di integrazioni al reddito per il 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;
Non Familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (lett. b); - Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà (lett d); - Consegnna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (lett. h). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le categorie; - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; - Percettori di integrazioni al reddito per il 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;
	Specifica dei settori commercio, turismo e servizi (es. cameriere, cuoco,	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti nei periodi di vacanza e sabato e domenica; - Pensionati; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ridotta, alla gestione separata;

	commesso, autista, ecc.).	- Percettori di integrazioni al reddito per il 2009.	
--	---------------------------	--	--

* Salvo il caso in cui sia specificato diversamente, si configurano come rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare ovvero a 10.000 euro, nel corso di ciascun anno fiscale, se rese in favore di imprese familiari.

7 - FAQ

1) Una cooperativa sociale che fa manutenzione del verde potrebbe utilizzare prestazioni di lavoro accessorio di cui alla lettera b) - lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione strade,etc., per un anno intero, con un soggetto che avrebbe il compito di spalare la neve ovvero per pulire le strade?

Nell'esempio riportato, il lavoratore che ha un contratto di lavoro accessorio, svolgerebbe le stesse mansioni dei dipendenti della cooperativa sociale. Questo è possibile?

- Risposta:

E' possibile ricorrere al lavoro accessorio anche per lo svolgimento delle attività "tipiche" del committente, come nel caso di specie.

In merito alla "continuità" della prestazione per un periodo di un anno, si ritiene che ciò non sia possibile poiché verrebbe meno il requisito dell'occasionalità. E' possibile lo svolgimento dell'attività per periodi limitati nel corso dell'anno, magari legati a necessità di tipo temporaneo (es. raccolta delle foglie nel periodo autunnale o spalatura della neve in caso di nevicate).

2) Agenzia immobiliare (affitti e vendite case-vacanza): le donne che puliscono gli appartamenti tra un cambio e l'altro dei turisti, possono essere inquadrate con il lavoro accessorio, non superando ciascuna € 5000 annui?

- Risposta:

L'attività di pulizia e manutenzione degli edifici è prevista alla lettera b), per cui può essere effettuata come prestazione di lavoro accessorio da parte di qualsiasi categoria di lavoratori a condizione che non vengano superati i limiti reddituali previsti.

Occorrerà tuttavia prestare anche attenzione affinché il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio non riguardi prestazioni lavorative di carattere continuativo, normalmente svolte attraverso l'inserimento in pianta stabile di lavoratori dipendenti.

I buoni potranno pertanto essere utilizzati per rispondere a necessità temporanee quali, ad esempio, la pulizia degli appartamenti durante i mesi estivi ovvero per la sostituzione di personale stabile assente per ferie o malattia.

3) Trattandosi di lavoro occasionale, deve essere circoscritto entro limiti di tempo? Oppure l'elemento dirimente sono i 5.000 euro ovvero i 10.000 euro e la durata del rapporto con lo stesso committente?

- Risposta:

Fermo restando il rispetto dei limiti economici previsti, la norma non prevede un limite massimo alla durata della prestazione nei confronti dello stesso committente. Tuttavia, onde evitare spiacevoli conseguenze in caso di ispezione, si consiglia di

fare in modo che le prestazioni svolte siano occasionali e/o motivate da esigenze di carattere temporaneo.

4) I rapporti con lo stesso committente possono essere: un unico rapporto ma protratto per un lungo periodo purché entro l'anno fiscale e purché non si superi il limite annuale del compenso; ovvero tanti rapporti con lo stesso committente sempre tenendo conto dell'anno fiscale e del limite del compenso?

- Risposta:

I rapporti con lo stesso committente devono essere caratterizzati dalla occasionalità/temporaneità della prestazione, per cui non è possibile ricorrere ai buoni lavoro in forma stabile e continuativa in sostituzione delle tipiche forme contrattuali utilizzate in caso di necessità permanenti, anche nel caso in cui queste siano caratterizzate da prestazioni intervallate nel tempo (es. part-time verticali, contratti a chiamata, etc.).

5) Negli anni successivi, anche per diversi anni, si possono ripetere i rapporti di lavoro accessorio con la stessa persona?

- Risposta:

Sì, ogni anno il rapporto è ripetibile tra lo stesso committente e lo stesso prestatore di lavoro accessorio a condizione che siano rispettati i limiti economici annui e che le prestazioni siano di carattere occasionale/temporanea e non continuative.

6) Il lavoro accessorio è applicabile in tutti i settori e per tutte le tipologie di imprese? Ditte industriali, snc, srl, etc?

- Risposta:

Nel rispetto delle condizioni riportate nella norma (si veda il quadro di Sintesi riportato nel capitolo 6 del presente manuale), il lavoro accessorio è utilizzabile in tutte le tipologie di imprese.

7) I giardiniere (o le ditte di pulizia così come quelle di manutenzione) , possono avvalersi occasionalmente di lavoratori e retribuirli con l'ausilio dei buoni lavoro? Quindi, che cosa si intende per lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione? Devono intendersi come attività vere e proprie svolte da un'azienda (es. ditte del verde – giardiniere o ditte di pulizie) che può scegliere di assumere con contratto di lavoro accessorio? Oppure si devono intendere come lavori che solo un privato può affidare? O, ancora, sono attività che possono anche essere affidate da una azienda ad un soggetto con contratto di lavoro accessorio, purché tali attività siano "accessorie" rispetto all'attività principale svolta dall'azienda stessa?

- Risposta:

Lo svolgimento delle attività citate può essere richiesto sia da privati che da imprese.

Inoltre, è possibile ricorrere al lavoro accessorio anche per lo svolgimento delle attività "tipiche" del committente quando questo è un'impresa, come negli esempi formulati nel quesito.

In ogni caso, le prestazioni di lavoro accessorio devono essere effettuate per rispondere ad esigenze di carattere occasionale/temporaneo e non continuativo.

8) Una ditta artigiana della meccanica o un condominio che vogliono intraprendere una collaborazione con un soggetto per lavori di giardinaggio e pulizia, possono farlo?

- Risposta:

Anche in questo caso la risposta è affermativa. L'impresa artigiana, così come il condominio, potranno ricorrere al lavoro accessorio sia per lo svolgimento dell'attività tipica del committente (per l'impresa artigiana), sia per lo svolgimento delle attività elencate dalla norma. Ovviamente la "collaborazione" dovrà concretizzarsi in interventi occasionali per esigenze temporanee. L'artigiano o il condominio che necessitano a tempo indeterminato di un giardiniere non possono dunque ricorrere ai buoni lavoro anche se la prestazione è prevista per un solo giorno alla settimana.

9) Gli studenti con meno di 25 anni possono lavorare in ogni settore di attività facendo qualunque tipo di lavoro ovvero con qualunque mansione nel rispetto degli specifici requisiti (vacanze e compenso annuale che non deve superare i € 5.000 per ogni committente)? Alle dipendenze sia di imprese sia di privati?

- Risposta:

Dal 12 aprile 2009, gli studenti con meno di 25 anni possono lavorare anche i sabati e le domeniche in qualsiasi settore di attività facendo qualunque tipo di lavoro, in favore sia di committenti privati che di imprese, nel rispetto dei limiti reddituali annui individuati dalla normativa e per prestazioni di carattere occasionale.

Le stesse attività possono essere svolte anche dai pensionati e, per il solo 2009, dai percettori di prestazioni ad integrazione del reddito.

10) Anche le Associazioni/Consulenti possono fare le richieste dei voucher per conto dei loro associati?

- Risposta:

Sì. L'Inps, nelle proprie circolari ha specificato che il ritiro dei voucher da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire anche per il tramite delle Associazioni di categoria, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro. Tale prassi, peraltro, è già stata sperimentata con successo, nel 2008, nel settore agricolo (vendemmia 2008).

11) Un privato che abbia necessità di ricorrere al lavoro domestico in media una volta a settimana, può ricorrere al lavoro accessorio?

- Risposta:

Non si ritiene ammissibile il ricorso al lavoro accessorio per attività di lavoro domestico, al fine di eludere l'applicazione della disciplina legale e contrattuale.

I voucher potranno pertanto essere utilizzati, ad esempio, per sostituire la domestica assente per ferie o in malattia ovvero per fronteggiare esigenze particolari quali pulizie straordinarie o comunque occasionali, assistenza a parenti temporaneamente ammalati, baby sitting etc.

8 – Normativa e prassi

8.1– Artt. da 70 a 73 del D.Lgs. 10.09.03 n. 276

Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

70. Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.

1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (117).

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro

[* 71. *Prestatori di lavoro accessorio.*

1. *Possono svolgere attività di lavoro accessorio:*

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;

- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
 - d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.]

* Articolo abrogato dall'art. 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112

72. Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
- 4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

73. Coordinamento informativo a fini previdenziali.

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponde, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.

8.2– D.M. 12 Marzo 2008

D.M. 12 marzo 2008

Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2008, n. 102.

Emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto l'art. 11-quaterdecies, comma 6, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che aggiunge al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati» i quali ai sensi dell'art. 71, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276, del 2003, nel caso di svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai Servizi per l'impiego;

Visto l'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nel disciplinare il lavoro accessorio, stabilisce che la remunerazione del predetto lavoro accessorio avviene mediante erogazione di buoni il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che lo stesso decreto ministeriale fissa l'importo che il concessionario del servizio è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso spese;

Considerato che la sperimentazione sarà avviata con esclusivo riferimento alle vendemmie e che quindi il valore nominale del buono sarà calcolato sulla media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative svolte nel settore agricolo nonché sul costo di gestione del servizio;

Ritenuto opportuno, in attuazione del suddetto art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, prendere, come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2007, nel solo settore agricolo;

Considerato che, al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore agricolo è di Euro 10,00;

Ritenuto di assumere il suddetto importo come valore nominale del buono, e di fissare la percentuale del cinque per cento del valore nominale dello stesso buono a titolo di rimborso spese per il servizio reso dal concessionario;

Visto, altresì, il comma 5 del citato art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale le aree ed il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto, per ragioni di economicità, di dare attuazione a quanto stabilito dal comma 5 del citato art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, individuando l'ente concessionario, nell'Istituto nazionale della previdenza Sociale, anche in considerazione delle competenze istituzionali allo stesso attribuite;

Ritenuto di avviare la fase di sperimentazione del lavoro accessorio per l'anno 2008 con riferimento alle sole vendemmie di breve durata a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati, da realizzarsi su tutto il territorio nazionale;

Considerato, che, per dare attuazione alla predetta sperimentazione, verrà stipulata una convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province interessate, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;

Considerato che all'esito della sperimentazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che a seguito del predetto monitoraggio sarà, altresì, verificata la possibilità di modificare, tramite specifico intervento legislativo, il contributo previdenziale di cui all'art. 72, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 adeguandolo alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, quindi, di dover annullare d'ufficio i decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006, con i quali erano state individuate le aree all'interno delle quali avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e che sono rimasti disapplicati;

Decreta:

Art. 1.

Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è fissato nella misura di Euro 10,00.

Art. 2.

Il concessionario di cui all'art. 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è individuato, ai fini della sperimentazione di cui al successivo art. 3, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il cinque per cento del valore nominale del buono di cui all'art. 1.

Art. 3.

Per il solo anno 2008 la fase di sperimentazione per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale sarà avviata nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà stipulata una convenzione, tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le regioni e le province interessate alla sperimentazione, sulla base dello schema di convenzione allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 5.

1. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa.

2. Il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'ammontare delle prestazioni liquidate. Si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato testo unico.

Art. 6.

1. L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende i casi di infortunio e malattia professionale, così come espressamente disciplinati dagli articoli 2 e 3 del testo unico.

2. Le prestazioni dell'assicurazione sono quelle previste dall'art. 66 del testo unico e dall'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
3. Agli effetti della determinazione della misura delle prestazioni economiche, è assunta quale base imponibile la retribuzione valida ai fini della determinazione del minima di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del testo unico.
4. In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico, nei termini e con le modalità ivi previste.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo I del testo unico, in quanto compatibili.

Art. 7.

L'assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro esonerà il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio, alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del testo unico.

Art. 8.

La prestazione di lavoro accessorio non costituisce motivo di esonero per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Con successivo accordo, da sottoscriversi entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiranno le modalità di trasmissione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte del concessionario, dei dati relativi agli acquisti dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, con riferimento sia agli acquirenti che al numero dei buoni acquisiti nonché le modalità e i tempi di riversamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della quota del valore del buono destinato ai fini assicurativi di cui al comma 4 dell'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Al termine del periodo di sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2008, l'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una eventuale proroga o estensione della sperimentazione.

Art. 11.

Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente decreto, rese in favore di un singolo beneficiario, non possono superare il tetto di spesa di Euro 10.000,00. Tale limite potrà essere successivamente modificato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla luce delle valutazioni di cui all'art. 10.

Il presente decreto annulla i decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e del 1° marzo 2006.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Schema di convenzione allegato al decreto (omissis).

8.3- INPS – Circolare n.104 del 1.12.08

Direzione centrale Entrate

Direzione centrale Organizzazione

Direzione centrale Sistemi Informativi

Direzione centrale Bilancio e Servizi fiscali

Ufficio Legislativo

Roma, 1 Dicembre 2008

Circolare n. 104

Allegati n. 3

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi

SOMMARIO:

1. Premessa
2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi
3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi
4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale
6. A. Procedura con voucher telematico

- 6A.1.Accreditamento anagrafico dei prestatori
- 6A.2.Registrazione committenti
- 6A.3.Richiesta dei voucher da parte del committente
- 6A.4.Versamento all'INPS del corrispettivo dei voucher
- 6A.5.Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore
- 6A.6.Accredito contributivo

6 B. Procedura con voucher cartaceo

- 6B.1 Buoni cartacei
- 6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente
- 6B.3 Comunicazione preventiva a cura del committente
- 6B.4 Intestazione dei buoni utilizzati
- 6B.5 Riscossione del buon da parte del prestatore
- 6B.6 Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni
- 6B.7 Accredito contributivo

7.0 Adempimenti delle Sedi periferiche

- 7.1 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher virtuale

- 7.2 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher cartaceo

8. Aspetti contabili

9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura

1. Premessa

L'art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 (all. 1), ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l'utilizzo. Viene abrogato, in particolare, l'art. 71 del D.lgs n. 276/03 che ne limitava l'utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati).

Alla luce della piena ed immediata vigenza della nuova disciplina normativa, considerato l'esito positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura in occasione delle vendemmie (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 – all. 2), la sua operatività è stata estesa, con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (all. 3), oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

In attesa di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per avviare la piena messa a regime dell'istituto, così come recentemente modificato dalla ricordata legge 6 agosto n. 133/2008, in tutti i settori e per le attività/tipologie previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la presente circolare si intende dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, peraltro, con un regime di applicabilità, solo parziale per le imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).

La presente circolare propone - con l'eccezione delle imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) - le stesse modalità operative già definite nelle circolari 81 del 31 luglio 2008 e 94 del 27 ottobre 2008, riproponendo sia l'utilizzo del c.d. 'voucher telematico' sia quello del buono cartaceo da 10 euro e del buono 'multiplo' da 50 euro.

Il voucher da 10 euro ed il buono 'multiplo' da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l'esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita

con un buono 'multiplo' da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi si ricorda, in primo luogo, che l'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente appunto al commercio, al turismo e ai servizi.

Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli oramai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei "periodi di vacanza" si richiama quanto già precisato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s'intende:

- a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Con specifico riferimento, invece, alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, si precisa che, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l'impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema dei buoni per qualunque tipologia di attività o prestazione, anche di quelle espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti ovviamente fissati dalla legge dei 10mila euro all'anno e secondo il regime contributivo ordinario come precisato dal comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tuttavia, là dove l'impresa familiare non intenda operare nell'ambito generale dell'articolo 70, comma 1, lettera g), bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere di cui al comma 1 dell'articolo 70, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10mila euro annui stabilito al comma 3 dell'articolo 70.

Quanto al regime contributivo, infatti, il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone la applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l'ampia e generica ipotesi di cui all'articolo 70, comma 1, lett. g), ma non quando l'impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere dell'articolo 70, comma 1.

Pertanto, e in via esemplificativa, se l'impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera a)

dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Allo stesso modo, per i giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, sarà possibile prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia (anche a carattere non familiare) e in ogni settore produttivo, ivi compreso il commercio, il turismo e i servizi. Anche in questo caso, rientrando nel campo di applicazione della lettera e), e non della lettera g), alla impresa familiare che utilizzi giovani studenti con il sistema dei buoni lavoro troverà applicazione il regime agevolato con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In definitiva, il comma 1, lettera g), dell'articolo 70 ha la funzione di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre imprese e alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente e tassativamente indicate nelle altre lettere dello stesso articolo 70.

Peraltro, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, stante la specificità della disciplina prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in questa prima fase di attuazione, non saranno operativi i buoni lavoro a regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare fattispecie si fa riserva di fornire, entro gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative. Di conseguenza, fino all'emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia di impresa familiare rimane sospesa la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall'art. 70 nelle lettere b), d), e), h). In tali casi, anche le imprese familiari potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.

3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

Per l'operatività del sistema dei buoni lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, secondo il campo di applicazione precisato al paragrafo che precede, si ricorda ora che l'Istituto, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

A. un processo che prevede l'accreditamento del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica – tipo 'bancomat' – per l'accreditamento del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all'utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi.

B. un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale, descritto ai successivi punti 6 e 7, è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore/lavoratore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione).

riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali potrà utilizzare, a sua discrezione:

Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);

Sito internet www.inps.it;

Sedi Inps;

Centri per l'Impiego (CPI),

Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'INAIL, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'INAIL sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657.

4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

Per il prestatore/lavoratore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.

Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (d.lgs. 276/03, art. 72, c. 3).

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

Quanto alla impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività/tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell'ambito della lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 ovvero nell'ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (conventionalmente stabilita dall'art 72, comma 4 della D.Lgs.276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

Se tuttavia la prestazione è attivata da imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai sensi della lettera g), comma 1, dell'articolo 70, allora il regime contributivo e assicurativo sarà quello ordinario. così come dispone espressamente il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e per la cui applicazione si forniranno, come già detto, specifiche istruzioni operative.

In sostanza ogni buono-Voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell'INAIL che il contributo INPS, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d'ufficio dall'Istituto. Giova ripetere che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

6. A. Procedura con "voucher telematico"

6A.1 Accreditamento anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l'ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);

via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito (in tal caso, anche se con l'assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l'iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell'identità del richiedente da parte del contact center);

presso le sedi Inps;

presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell' art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell'Inps a nome del prestatore.

A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore:

la carta magnetica (INPS Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all'Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;

del materiale informativo;

dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale.

Come già indicato quest'ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la INPS Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

6A.2. Registrazione committenti

I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - utilizzando la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'Inps;

via Internet. collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro

Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN; presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS), tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. Il Contact Center o le sedi provvedono all'occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

6A.3. Richiesta dei voucher da parte del committente

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere :

l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa,
il luogo dove si svolgerà la prestazione,
il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:
comunicazione preventiva all'INAIL (cui l'INPS riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa);
intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Tuttavia, come riportato in premessa, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'INAIL con le modalità di cui al successivo punto 6.B3.

6 A.4. Versamento all'Inps del corrispettivo dei voucher.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle modalità che di seguito si indicano:

tramite modello F24 indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l'acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento;

tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;

tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.

6A.5. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6A.3), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale

con il complessivo onere dovuto per lo stesso,
in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente

- nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS Card),
- nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare :

al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);

al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:

- inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;
- risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

6A.6. Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio'.

6. B. Procedura con voucher cartaceo

In aggiunta al buono telematico descritto al paragrafo 6A, può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono "voucher" cartaceo di 10 euro ovvero un buono 'multiplo' di 50 euro.

Di seguito si descrive il flusso semplificato che regola tale sistema di pagamento.

6B.1 Buoni cartacei

L'Istituto curerà la stampa (in modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente . Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente

Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all'utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'Istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.

L'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire

esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

6B.3 Comunicazione preventiva a cura del committente

Prima dell'inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'INAIL, attraverso

- il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657,
- indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,
- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL.

6B.4 Intestazione dei buoni utilizzati

Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa – deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

6B.5 Riscossione del buono da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

6B.6 Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

6B.7 Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio'.

7. Adempimenti delle Sedi periferiche

7.1 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher virtuale

La quasi totalità delle fasi operative descritte al punto 6 A. Procedura con "voucher telematico" viene svolta da applicativi informatici e l'interfaccia privilegiata dell'utenza specifica è rappresentata dal contact center e dal sito Internet istituzionale.

Anche in questo caso tuttavia è prevedibile che una quota di utenti (sia committenti che prestatori)

continui a prediligere l'accesso fisico agli sportelli dell'Istituto, presso i quali dovrà trovare, come indicato ai punti 6B.1 e 6B.2, la necessaria assistenza.

7.2 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher cartaceo

Le fasi operative descritte al punto 6 B. Procedura con voucher cartaceo comportano invece - su tutto il territorio nazionale - un maggiore impegno delle sedi provinciali, le quali dovranno distribuire ai datori di lavoro che ne faranno richiesta - direttamente o per il tramite delle loro associazioni rappresentative - i buoni cartacei, previa verifica dell'avvenuto pagamento del loro corrispettivo. Tale verifica consisterà nel controllo della ricevuta di versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC, che dovrà essere esibita dal richiedente i buoni e che verrà fotocopiata e poi annullata con l'apposizione di un timbro della sede INPS.

All'atto della consegna dei buoni, le sedi dovranno altresì annotare in procedura informatica i dati del richiedente (cognome, nome e/o eventuale ragione sociale, codice fiscale) e gli identificativi dei buoni consegnati nonché gli estremi del relativo versamento in conto corrente postale. Poiché i buoni cartacei rappresentano dei valori, si raccomanda ai direttori delle sedi provinciali di curarne la custodia in modalità sicura.

8. Aspetti contabili

Le riscossioni, i pagamenti e i conseguenti adempimenti contabili sono accentratati presso la Direzione Generale.

9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura

Per quanto previsto dalla presente circolare le Sedi potranno utilizzare anche le giacenze dei buoni già fornite per il lavoro occasionale in agricoltura, indipendentemente dal fatto che questi rechino la scadenza al 31.12.2008 o riferimenti all'applicazione nel settore dell'agricoltura. Tali buoni sono validi anche per il pagamento presso gli Uffici Postali.

Il Direttore generale

Crecco

8.4– Interpello n. 17/2009, lavoro accessorio nel settore editoriale

INTERPELLO N. 17/2009

Roma, 5 marzo 2009

**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Alla Federazione Italiana Editori Giornali
Via Piemonte 64
00187 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0003376

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore editoriale.

La FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di utilizzare il lavoro accessorio, disciplinato dagli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, per “*la consegna porta a porta*” e la “*vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica*”. Più in particolare l’istante chiede se, ferme restando le caratteristiche di occasionalità della prestazione lavorativa, nella tipologia contrattuale in questione possano rientrare le seguenti categorie di lavoratori:

- 1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (c.d. *free press*);
- 2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica;
- 3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto premettere che l’introduzione del lavoro accessorio – come si evince anche dal campo di applicazione dell’istituto – è finalizzato a ricondurre in un ambito di diritto determinate prestazioni di lavoro che, con buona frequenza, rischiano di rimanere totalmente sommerse; ciò, in particolare, attraverso il sistema dei c.d. *voucher*, che consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa.

È alla luce di questa considerazione che dunque vanno interpretate le norme che disciplinano l’istituto, agevolando per quanto possibile la sua applicazione nell’ambito delle fattispecie individuate dal Legislatore.

Ne consegue che tutte le ipotesi evidenziate da codesta Federazione possano farsi ben rientrare nella più generica indicazione del Legislatore circa la "consegna" e la "vendita" di stampa quotidiana e periodica, giacché l'art. 70 lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003 ha inteso ricomprendere tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione – anche in modo gratuito, evidentemente – sia alla vendita dei giornali, ivi comprese quelle attività di carattere promozionale quali la distribuzione di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.

Da ultimo, per quanto concerne la disciplina operativa del lavoro accessorio, anche in tali casi si rinvia ai chiarimenti forniti da ultimo dall'INPS con circ. n. 104/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

8.5- INPS – Circolare n.44 del 24.03.09

OGGETTO: Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici ex art. 70, lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni

1. Premessa
2. Utilizzo dei buoni lavoro (voucher) nell'ambito dei lavori domestici.
3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)

1. Premessa

Con circolare della Direzione Generale per il mercato del lavoro e la Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, sono stati forniti chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (Decreto legge. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2).

Il Ministero ha precisato che le disposizioni di cui all'art. 16 bis, commi 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, come convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l'espletamento di attività domestiche, con l'esclusione delle prestazioni rese "per esigenze solo temporanee di lavoro domestico".

In tale caso può essere utilizzato il lavoro accessorio di cui all'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recentemente riformato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso il sistema di consegna dei buoni lavoro (c.d. voucher) con i quali i committenti corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL. Per questo tipo di prestazione non sussiste obbligo di comunicazione, ma si applicano le specifiche disposizioni attuative emanate dall'INPS sulla materia, presentate nel successivo paragrafo 3.

2. Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici

Con la presente circolare si forniscono indicazioni riguardanti l'utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell'ambito di lavori domestici, resi a favore delle famiglie.

L'istituto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni, ha la finalità di regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina retributiva e contributiva, quelle prestazioni che si qualificano per tratti di discontinuità e non sono riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro, con la finalità di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e non coperta da disposizioni normative.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del predetto d.lgs. n. 276/2003, "le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare". Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

In sostanza, per aderire alla finalità della norma, il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).

Va precisato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo obbligo di comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)

Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni 'multipli', del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335 (convenzionalmente stabilita dall'art 72, comma 4 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

L'Istituto ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

- A. un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica (c.d. voucher telematico);
- B. un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accreditamento, che in quella di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali si potrà utilizzare, a discrezione:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet www.inps.it;
- Sedi Inps;
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

All'interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all'INAIL, da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all'INAIL sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l'INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657. Per quanto attiene alle istruzioni operative e procedurali, si fa rinvio alle indicazioni contenute nelle circolari già emanate dall'Istituto per l'applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo e nei settori del commercio, turismo e servizi (circolari n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1 dicembre 2008, allegate).

Il Direttore generale

Crecco

8.6– Interpello n. 37/2009, “occasionalità” del lavoro accessorio

INTERPELLO N. 37/2009

Roma, 15 maggio 2009

**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Alla Associazione Nazionale Esercenti
Spettacoli
Viaggianti e Parchi
Via di Villa Patrizi 10
00161 Roma

Prot. 25/I/0007175

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro accessorio nel settore del turismo.

L’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla esatta portata della “occasionalità” del lavoro accessorio. L’istante segnala infatti *“situazioni in cui al termine occasionale si vuole dare un significato preclusivo rispetto a figure professionali quali, ad esempio, l’assistente bagnanti o la collaborazione nella ristorazione o somministrazione nel corso della stagione estiva”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di

Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La disciplina in materia di lavoro accessorio è contenuta negli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale, stanti le modifiche da ultimo introdotte in sede di conversione del D.L. n. 5/2009 da parte della L. n. 33/2009, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito, fra l’altro:

- *“di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici”*;
- *“di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati”*.

Inoltre è bene ricordare che, con il medesimo provvedimento, è stato previsto in via sperimentale per il 2009 l’utilizzo del lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, *“da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito”*, compatibilmente con quanto già stabilito dall’art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

In linea generale però, per quanto concerne l'occasionalità delle prestazioni, è lo stesso Legislatore, all'art. 70, comma 2, a stabilire che "*le attività lavorative (...), anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare*".

Ciò premesso si ritiene che la problematica sollevata da codesta Associazione possa trovare risposta già nel testo del D.Lgs. n. 276/2003 laddove è consentito anche ai giovani o ai pensionati ovvero ai "*percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito*", secondo le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore, ivi compreso quello del turismo, in quanto tali prestazioni possano considerarsi occasionali nei termini appena chiariti dalla stessa Legislatore.

A ciò va tuttavia aggiunto che, nel caso specifico degli assistenti bagnanti e al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività, così come del resto già evidenziato con risposta ad interpello prot. n. 2977 del 5 dicembre 2005 relativamente all'utilizzo, anche per tali figure, del contratto di apprendistato professionalizzante.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP

8.7 – INPS – Circolare n. 76 del 22.05.09

OGGETTO: Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, articoli 70 e 72 – Lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito dell’impresa familiare.

SOMMARIO:

1. Premessa
2. Nozione di impresa familiare
3. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nell’ambito delle imprese familiari
4. Buoni (voucher) per lavoro occasionale a contribuzione ordinaria
5. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e prestazioni riconosciute
6. Procedura con ‘voucher telematico’
 - 6a. Accreditamento anagrafico dei prestatori
 - 6b. Registrazione imprese familiari
 - 6c. Richiesta dei voucher da parte dell’impresa familiare
 - 6d. Versamento all’Inps del corrispettivo dei voucher.
 - 6e. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore
 - 6f. Comunicazione preventiva a cura del committente
7. Accredito contributivo

1. Premessa

La presente circolare fornisce le istruzioni operative in merito all’utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile nel caso sia operante nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Con circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 erano state fornite indicazioni in merito all’estensione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni (all. 1).

In particolare, nei confronti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile che, ai sensi del citato articolo 70 del decreto n. 276/2003, lett. g), opera limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi è stato previsto un regime di applicabilità solo parziale dell’utilizzo dei buoni lavoro, facendo riserva di fornire ulteriori istruzioni per dare piena operatività all’istituto del lavoro occasionale accessorio anche in questo settore.

2. Nozione di impresa familiare

Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

La disciplina dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c.(1) prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell’azienda.

Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l'obbligo, per i suddetti "familiari", dell'iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.

Per imprese familiari rilevanti ai fini della disciplina sul lavoro accessorio di cui alla lettera g) dell'articolo 70 devono intendersi le imprese, legalmente costituite, regolate dall'art. 230-bis cod. civ., operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'imprenditore (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di s.a.s e socio di s.r.l.) e dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti) cui sono iscritti i titolari e/o soci dell'impresa familiare stessa.

Le predette imprese, qualora operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, sono classificate ai fini previdenziali nel settore terziario di cui alla lettera d) dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nell'ambito delle imprese familiari

L'articolo 70, comma 1 lett. g) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente ai settori del commercio, turismo e servizi.

Inoltre, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 72 con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Il comma 2-bis del medesimo articolo 70 dispone, ancora, che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

È da ritenere pertanto che l'ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio consideri le imprese familiari nella qualità di 'datori di lavoro' nei riguardi di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

Ciò in quanto le imprese familiari del commercio, del turismo e del terziario disciplinate dalla lettera g), dell'articolo 70 rappresentano una tipologia di imprese che il legislatore intende agevolare, potendosi realizzare le due seguenti situazioni:

- A) qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma 4 bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di 'datrice di lavoro', con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell'articolo 230-bis;
- B) nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 (all. 2).

In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70; sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell'articolo 70, in qualsiasi altro settore come in quello del commercio del turismo e dei servizi, resta fermo il limite stabilito al comma 2-bis dell'articolo 70 dell'importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

4. Buoni (voucher) per lavoro occasionale a contribuzione ordinaria

Come già evidenziato alla lettera A) del paragrafo precedente, l'art. 72, comma 4-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone che per le prestazioni accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis cod. civ. operante nel commercio, turismo e servizi trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Per quanto riguarda l'inquadramento a fini previdenziali le predette imprese saranno dunque classificate normalmente nel settore terziario di cui alla lettera d) dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Nel caso in cui l'impresa familiare datrice di lavoro nel campo del commercio, turismo o servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 svolga attività di servizi in forma artigianale, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, secondo quanto previsto dalla lettera b) del predetto articolo 49, sarà classificata nel settore artigianato.

Restano esclusi dal campo di applicazione della disposizione in esame i datori di lavoro ugualmente classificati, secondo la medesima norma, nel settore terziario ma svolgenti attività professionali o artistiche.

Nei confronti dei rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio resi a favore delle imprese familiari di cui all'art. 70, comma 1, lettera g) troverà dunque applicazione l'aliquota di finanziamento del regime pensionistico previsto per i lavoratori dipendenti e fissata nella misura complessiva del 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher che è pari a 10 euro - fermo restando che è disponibile anche un buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili - è comprensivo della contribuzione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%), di quella in favore dell'INAIL 4% e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da **10 euro** nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a **5,80 euro**. Il valore netto del buono 'multiplo' da **50 euro**, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a **29,00 euro**.

Per quanto concerne l'accrédito della contribuzione a favore dei lavoratori occupati in prestazioni di lavoro occasionale si precisa che, sulla base di quanto disposto dalla norma in esame, questa seguirà i criteri applicati per la generalità dei lavoratori dipendenti. In ordine alla determinazione dei periodi di copertura assicurativa si fa riserva di fornire specifiche indicazioni successivamente.

5.Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e prestazioni riconosciute ai prestatori

Per il prestatore/lavoratore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.

Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (d.lgs. 276/03, art. 72, comma 3).

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

6. Procedura con "voucher telematico"

In considerazione della specificità della disciplina contributiva e assicurativa applicata all'impresa familiare che utilizza il lavoro occasionale accessorio operando nell'ambito dell'articolo 70, lett. g), con conseguente diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, si prevede, per questa particolare fattispecie, esclusivamente l'utilizzo della procedura con voucher telematico.

La procedura telematica consentirà infatti di gestire in modo unitario e dedicato le caratteristiche peculiari di tali buoni lavoro, sia per quanto riguarda l'identificazione delle imprese familiari come indicato al precedente punto 3, sia nei confronti dei prestatori, per l'attribuzione del compenso e il corretto e tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione e per l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali.

6a. Accreditamento anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l'ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- via Internet, collegandosi al sito **www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito** (in tal caso, anche se con l'assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l'iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell'identità del richiedente da parte del contact center);
- presso le sedi Inps.

A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore:

- la carta magnetica (*INPS Card*), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all'Inps); la carta, utilizzabile come *borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat*, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;

- del materiale informativo.

La fase d'ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta magnetica (*INPS Card*) da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale.

Quest'ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la *INPS Card*, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

6b. Registrazione imprese familiari

Le imprese familiari che utilizzano la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'Inps;
- via Internet, collegandosi al sito **www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio**, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN;
- presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS),
- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative.

Il Contact Center o le sedi provvedono all'occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

6c. Richiesta dei voucher da parte dell'impresa familiare

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'INPS la richiesta dei *voucher*, che dovrà contenere :

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa,
- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni **il committente assolve contestualmente agli obblighi di:**

- **comunicazione preventiva all'INAIL** (cui l'INPS riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa);
- **intestazione** (provvisoria) **dei buoni lavoro.**

Tuttavia, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'INAIL con le modalità di cui al successivo punto 6f.

6d. Versamento all'Inps del corrispettivo dei voucher.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore – con una delle modalità che di seguito si indicano:

- tramite modello F24 indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione;

rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di voucher telematici – è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l’avvenuta contabilizzazione nei conti dell’INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento;

- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- tramite pagamento on line attraverso il sito **www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio** tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.

6e. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6c), per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

- verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso,
- in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente - nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della INPS Card), - nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare :

- al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
- al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:
 - inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;
 - risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

6f. Comunicazione preventiva a cura del committente

In caso di variazioni rispetto alla comunicazione ‘telematica’, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL, attraverso:

- il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657,
 - indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,
 - l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
 - il luogo dove si svolgerà la prestazione,
 - la date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL.

7. Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori nell'ambito del F.P.L.D.. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà indicata nell'elemento <ListaCollaboratori> e sarà identificata dal <Codice TipoRapporto> 17 di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio rese nell'impresa familiare, riportando nell'elemento <aliquota> il valore "3300".

1)^[1] **230-bis. Impresa familiare.** Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta *in modo continuativo* la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al *mantenimento* secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli *utili* dell'impresa familiare ed ai *beni acquistati* con essi nonché agli *incrementi* dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

Il Direttore generale
Crecco